

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO, ED A STRUTTURA METALLICA

(ai sensi dell'art. 65 e seguenti del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e D.M. 17 gennaio 2018)

La denuncia delle Opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica va depositata presso l'Ufficio del Settore Urbanistica - Edilizia Privata nei giorni di lunedì dalle ore 10.30 alle 13.00, mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 giovedì dalle 15.00 alle 18.00 .

Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.

La progettazione e il collaudo dovranno avvenire nel rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni" aggiornate con DM 17.01.2018

Per interventi sugli edifici esistenti, i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo dovranno in particolare far riferimento al Capitolo 8 delle sopra citate "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 17.01.2018.

Documentazione da depositare in duplice copia, di cui una verrà restituita con attestazione di deposito (rif. artt. 65 e 67 DPR 380/2001):

- modello di denuncia opere di cui all'art. 65 compilata in ogni sua parte
- progetto dell'opera (elaborati grafici, calcoli strutturali, relazioni) presentato dall'Impresa e firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione
- atto di nomina del collaudatore scelto dal committente, presentato dal D.L., corredato di dichiarazione di accettazione dell'incarico e di certificazione attestante le condizioni di cui all'art. 67, comma 2 del DPR 380/2001 ovvero che il collaudo sarà eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera;
- versamento di € 30 per diritti di segreteria.

Copia della documentazione, firmata anche dal costruttore e dal D.L., deve essere conservata in cantiere, unitamente al giornale dei lavori.

Le eventuali varianti in corso dei lavori alle opere originariamente denunciate devono parimenti essere denunciate prima dell'inizio della loro esecuzione, depositando la relativa documentazione.

Se l'Impresa è anche il committente, per la nomina del Collaudatore dovrà essere richiesta all'Ordine provinciale degli Ingegneri o a quello degli Architetti, la designazione di una terna di nominativi di professionisti tra i quali scegliere il collaudatore. La copia della terna dei nominativi inviata dall'Ordine professionale dovrà essere allegata alla nomina.

Non si ritiene necessaria una copia completa dei progetti edilizi non strutturali a cui le opere fanno riferimento, in quanto già in atti al Settore Urbanistica - Edilizia Privata. I progetti strutturali dovranno in ogni caso essere congruenti con i progetti edilizi depositati.

Documentazione da produrre a struttura ultimata in duplice copia

A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita:

- relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata
- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori ufficiali
- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione
- laddove necessarie, l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme
- certificato di collaudo statico o, laddove ammesso dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (ad es. per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, salvo diversa previsione delle NTC)

Si rammenta che l'obbligo da parte del Servizio Edilizia Privata è di sola verifica formale del deposito della documentazione prevista per legge, demandando ai soggetti interessati, ognuno per la propria competenza, la responsabilità del contenuto della documentazione presentata.

Non potranno essere accolte domande incomplete della suddetta documentazione e non compilate in tutte le loro parti. In particolare si rammenta che contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 67. Tale adempimento è obbligatorio, anche in caso di designazione della terna di nominativi da parte degli ordini professionali.